REGOLAMENTO (CE) N. 156/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 109/2007 relativamente al tenore minimo dell'additivo per mangimi a base di monensin sodico (Coxidin)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'additivo a base di monensin sodico (Coxidin) è stato autorizzato a talune condizioni conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003. Il regolamento (CE) n. 109/2007 della Commissione [2] ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso e i tacchini, associando l'autorizzazione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in circolazione dell'additivo.

(2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(3) Il titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di monensin sodico (Coxidin) ha presentato una domanda che propone di modificare le condizioni dell'autorizzazione abbassando il tenore minimo dell'additivo in questione nei mangimi per tacchini.

(4) Nel parere adottato il 18 settembre 2007 l'Autorità ha proposto di abbassare il tenore minimo dell'additivo nei mangimi per tacchini da 90 mg a 60 mg per kg di alimento completo siccome può essere considerato efficace per il controllo della coccidiosi [3].

(5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 109/2007.

(6) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 109/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

---

[1] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

[2] GU L 31 del 6.2.2007, pag. 6.

[3] Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito all'efficacia del Coxidin 25 % (monensin sodico) come additivo per mangimi nell'alimentazione dei tacchini. Adottato il 18 settembre 2007. *The EFSA Journal* (2007) 545, pagg. 1-13.

ALLEGATO

«*ALLEGATO*

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione	QMR provvisorie negli alimenti d'origine animale interessati
						mg di sostanza attiva/kg di alimento completo con un tenore d'umidità del 12 %				
Coccidiostatici e istomonostatici										
5 1 701	Huvepharma NV Belgium	Monensin sodico (Coxidin)	Sostanza attiva: $C_{36}H_{61}O_{11}Na$ Sale sodico dell'acido monocarbossilico di polietere prodotto dallo *Streptomyces cinnamonnensis*, 28682, LMG S-19095 in polvere. Composizione: Monensin A: almeno 90 % 90 % di Monensin A + B: almeno 95 % Monensin C: 0,2-0,3 % Composizione dell'additivo: Monensin sodico, sostanza tecnica equivalente all'attività del monensin: 25 % Perlite: 15-20 % Crusca di frumento: 55-60 % Metodo analitico (1) Metodo per determinare la sostanza attiva: cromatografia in fase liquida ad alta risoluzione (HPLC) con derivatizzazione post-colonna e rilevamento a UV (λ = 520 nm).	Polli da ingrasso	—	100	125	1. Uso vietato almeno 3 giorni prima della macellazione. 2. L'additivo va incluso in mangimi composti in forma di premiscela. 3. Dose massima consentita di monensin sodico nei mangimi complementari: — 625 mg/kg per polli da ingrasso, — 500 mg/kg per tacchini. 4. Il monensin sodico non va mescolato con altri coccidiostatici. 5. Indicare nelle istruzioni per l'uso: "Pericoloso per le specie equine. Questo mangime contiene uno ionoforo: evitare la somministrazione simultanea di tiamulina e controllare l'insorgenza di eventuali reazioni avverse se usato contemporaneamente ad altri medicinali" 6. Indossare appositi guanti e indumenti di protezione e proteggere anche occhi e volto. In caso di locali insufficientemente aerati, servirsi di apparecchi respiratori.	6.2.2017	25 µg di monensin sodico/kg di tessuto cutaneo e adiposo peso umido. 8 µg di monensin sodico/kg di fegato, reni e tessuto muscolare peso umido.
				Tacchini	16 settimane	60	100			

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives».